

# PIANO E REGOLAMENTO

## PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

### PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

#### PARTE I – RICOGNIZIONE E DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE

##### **Mercato settimanale del martedì - Annuale**

L'area del mercato del martedì è configurata nella planimetria allegata, rappresentante l'ubicazione e la numerazione progressiva dei singoli posteggi.

Dati descrittivi del mercato:

ubicazione: Piazzale di via G.Marconi.

superficie complessiva del mercato mq. 2200.

superficie complessiva dei posteggi: mq. 1394.

totale posteggi: n. 27 su area scoperta di cui:

settore non alimentare: n. 20.

settore alimentare: n. 6.

produttori agricoli: n. 1.

Tabella di dettaglio:

N. POSTEGGIO	SETTORE	SUPERFICIE MQ	LARGHEZZA M	PROFONDITA' M
1	PA	25	5	5
2	NA	45	9	5
3	NA	50	10	5
4	NA	50	10	5
5	NA	47	9,4	5
6	NA	45	9	5
7	NA	50	10	5
8	NA	104	13	8
9	NA	91	13	7
10	NA	48	9,6	5
11	NA	50	10	5
12	NA	72	12	6
13	A - ORTOFRUTTA	55	11	5
14	A - ORTOFRUTTA	66	11	6
15	A - PESCE	35	7	5
16	A (escluso ortofrutta)	45	9	5
17	A (escluso ortofrutta)	50	10	5
18	A (escluso ortofrutta)	35	7	5
19	NA	51	*	*
20	NA	50	10	5
21	NA	45	9	5

22	NA	50	10	5
23	NA	50	10	5
24	NA	45	9	5
25	NA	45	9	5
26	NA	45	9	5
27	NA	50	10	5

- Il posteggio n. 19 ha un'area trapezoidale definita in planimetria

(Legenda: NA non alimentare / A alimentare / PA produttore agricolo)

## Mercato settimanale del venerdì - Annuale

L'area del mercato del venerdì è configurata nella planimetria allegata, rappresentante l'ubicazione e la numerazione progressiva dei singoli posteggi.

Dati descrittivi del mercato:

ubicazione: Piazzale di via G.Marconi.

superficie complessiva del mercato mq. 2200.

superficie complessiva dei posteggi: mq. 1394.

totale posteggi: n. 27 su area scoperta di cui:

settore non alimentare: n. 20.

settore alimentare: n. 5.

produttori agricoli: n. 2.

Tabella di dettaglio:

N. POSTEGGIO	SETTORE	SUPERFICIE MQ	LARGHEZZA M	PROFONDITA' M
1	PA	25	5	5
2	NA	45	9	5
3	NA	50	10	5
4	NA	50	10	5
5	NA	47	9,4	5
6	NA	45	9	5
7	NA	50	10	5
8	NA	104	13	8
9	NA	91	13	7
10	NA	48	9,6	5
11	NA	50	10	5
12	NA	72	12	6
13	A – ORTOFRUTTA	55	11	5
14	A – ORTOFRUTTA	66	11	6
15	A – PESCE	35	7	5
16	A (escluso ortofrutta)	45	9	5
17	A (escluso ortofrutta)	50	10	5
18	PA	35	7	5
19	NA	51	*	*
20	NA	50	10	5
21	NA	45	9	5
22	NA	50	10	5
23	NA	50	10	5
24	NA	45	9	5

25	NA	45	9	5
26	NA	45	9	5
27	NA	50	10	5

(Legenda: NA non alimentare / A alimentare / PA produttore agricolo)

## Fiera dei Santi Filippo e Giacomo – Prima domenica del mese di luglio di ogni anno

Dati descrittivi della fiera:

ubicazione: Corso Italia – Via Roma – Via del Castello – Largo Poste – Via Bepin;

superficie complessiva dei posteggi: mq. 4986,35.

totale posteggi: n. 100 su area scoperta di cui:

settore non alimentare: n. 84.

settore alimentare: n. 7.

settore misto (alimentare e non alimentare): n. 6.

produttori agricoli: n. 3.

Tabella di dettaglio:

N. POSTEGGIO	SETTORE	SUPERFICIE MQ	LARGHEZZA M	PROFONDITA' M
1	NA	45	9	5
2	NA	42,5	8,5	5
3	NA	35	7	5
4	NA	48,5	9,7	5
5	NA	64	12,8	5
6	NA	96	16	6
7	NA	43	8,6	5
8	NA	50	10	5
9	NA	55	11	5
10	MISTO	55	11	5
11	NA	45	9	5
12	NA	33,5	6,7	5
13	NA	55	11	5
14	NA	45	9	5
15	NA	43,5	8,7	5
16	NA	100	20	5
17	NA	55	11	5
18	A	40	8	5
19	NA	78	13	6
20	NA	63,5	12,7	5
21	A	75	15	5
22	NA	77,5	15,5	5
23	NA	58,5	11,7	5
24	NA	47,5	9,5	5
25	NA	55	11	5
26	NA	37,5	7,5	5
27	NA	50	10	5
28	NA	40	8	5
29	MISTO	40	8	5
30	MISTO	36,5	7,3	5
31	NA	57,5	11,5	5

32	NA	45	9	5
33	NA	43,5	8,7	5
34	NA	38,5	7,7	5
35	NA	63	9	7
36	NA	72	12	6
37	NA	55	11	5
38	NA	45	9	5
39	NA	50	10	5
40	NA	50	10	5
41	NA	45	9	5
42	A	45	9	5
43	NA	47	9,4	5
44	NA	51,5	10,3	5
45	NA	45	9	5
46	NA	44	8,8	5
47	NA	40	8	5
48	NA	51,25	10,25	5
49	NA	32,5	6,5	5
50	NA	30	6	5
51	NA	45,6	7,3	6
52	NA	40	8	5
53	NA	45	9	5
54	MISTO	38,5	7,7	5
55	NA	43,5	8,7	5
56	A	40	8	5
57	NA	45	9	5
58	NA	50	10	5
59	NA	40	8	5
60	NA	42,5	8,5	5
61	NA	50,75	10,15	5
62	NA	50	10	5
63	NA	43,5	8,7	5
64	A	50	10	5
65	NA	50	10	5
66	NA	60	10	6
67	NA	150	30	5
68	NA	50	10	5
69	NA	36	7,2	5
70	NA	40	8	5
71	MISTO	65	13	5
72	NA	48	9,6	5
73	NA	43	8,6	5
74	NA	47,5	9,5	5
75	NA	50	10	5
76	A	45	9	5
77	NA	45	9	5
78	NA	55	11	5
79	NA	44,5	8,9	5
80	NA	62,5	12,5	5
81	NA	55	11	5
82	NA	48	9,6	5
83	NA	45	9	5
84	NA	50	10	5
85	MISTO	45	9	5

86	NA	70	14	5
87	NA	45	9	5
88	NA	45	9	5
89	A	45	9	5
90	NA	62	12,4	5
91	NA	45,75	9,15	5
92	NA	40	8	5
93	NA	50	10	5
94	NA	45	9	5
95	NA	52	10,4	5
96	NA	37	7,4	5
97	NA	40	8	5
98	PA	30	6	5
99	PA	30	6	5
100	PA	30	6	5

(Legenda: NA non alimentare / A alimentare /MISTO alimentare e non alimentare / PA produttore agricolo)

### **Posteggi isolati per la vendita di fiori, piante e piccoli articoli cimiteriali – Dal 28 ottobre al 03 novembre di ogni anno**

Dati descrittivi dei posteggi:

ubicazione: via dei Campi – ingresso Cimitero.

superficie complessiva dei posteggi: mq. 100.

totale posteggi: n. 2 di cui:

settore non alimentare: n. 2.

Tabella di dettaglio:

<b>N. POSTEGGIO</b>	<b>SETTORE</b>	<b>SUPERFICIE MQ</b>	<b>LARGHEZZA M</b>	<b>PROFONDITA' M</b>
1	NA - fiori, piante	50	10	5
2	NA - fiori, piante	50	10	5

(Legenda: NA non alimentare)

## **PARTE II – RICOGNIZIONE AREE ESISTENTI**

La ricognizione si basa sul contenuto del Piano del commercio su aree pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 30.09.2005.

I mercati settimanali si svolgono nell'area del piazzale di via G.Marconi, richiamata nel previgente Piano, e viene stralciata la collocazione provvisoria individuata nell'area antistante lo Stadio Olimpico del Ghiaccio in via Bonacossa; rimangono invariate le superfici complessive sia del mercato che dei posteggi. La fiera è stata trasferita dalla loc. Fiames, presso l'ex-aviosuperficie, alla zona centrale di Corso Italia e vie limitrofe.

Per quanto riguarda, poi, in particolare, i singoli posteggi dei mercati, si ricorda che un operatore, dopo lo spostamento nella sede attuale, ha rinunciato alla concessione, e, esperita la prevista procedura di migioria, sono rimasti vacanti i posteggi contrassegnati dal n. 25 e dal n. 3, ambedue settore non alimentare, rispettivamente nel mercato del martedì e del venerdì.

In ambedue i mercati, i posteggi vacanti n. 3 e n. 25 vengono invertiti con il n. 17 (in accordo con l'attuale concessionario del posteggio n. 17) e contrassegnati con il settore merceologico alimentare.

Tale operazione si fonda sull'esigenza di realizzare un fronte omogeneo di posteggi del settore alimentare che, oltre a dare l'opportunità di partecipare alla selezione dei posteggi vacanti ad operatori presenti in netta minoranza nei mercati, diversificando l'offerta, consente anche un miglioramento ai fini igienico sanitari evitando la mescolanza tra i due settori.

Si ritiene pertanto opportuno provvedere all'assegnazione dei posteggi n. 17 (ex n. 25) del mercato del martedì e n. 17 (ex n. 3) del mercato del venerdì, mediante la procedura di selezione da indire nell'anno 2017.

Analogamente per il posteggio n. 1 nel mercato del martedì (produttore agricolo), rimasto vacante, si provvederà all'assegnazione mediante la selezione da indire nell'anno 2017.

Infine, per evitare un eccessivo appiattimento dell'offerta di generi di prima necessità e conseguire un miglioramento del servizio a favore del cittadino, si provvede a fissare la specializzazione merceologica relativa ai posteggi alimentari nei mercati del martedì e del venerdì. Nello specifico, confermando le attuali tipologie poste in vendita, si individua il prodotto ortofrutticolo per i posteggi n. 13 e 14 e quello ittico per il posteggio n. 15 in ambedue i mercati; i posteggi n. 16, 17 e 18 nel mercato del martedì e n. 16 e 17 nel mercato del venerdì possono essere concessi per la vendita di qualsiasi prodotto alimentare consentito dalla legge, ad esclusione dell'ortofrutta.

La fiera ha invece trovato una collocazione parzialmente nuova che, tra l'altro, negli anni, ha subito modifiche a causa di problematiche legate alla sicurezza pubblica, alla viabilità pedonale e veicolare come pure alla realizzazione di opere pubbliche. L'assegnazione dei singoli posteggi è avvenuta sulla base della graduatoria dei concessionari e, da alcuni anni, ha trovato una sempre maggiore stabilità.

Tutti gli spostamenti della fiera trovano riscontro nella predisposizione annuale delle planimetrie.

Considerato poi che vi è una continua richiesta di partecipazione alla fiera da parte dei produttori agricoli, vengono istituiti n. 3 posteggi che verranno assegnati mediante la selezione da indire nell'anno 2017.

In conseguenza di detti aspetti, si è ritenuto opportuno, in sede di prima applicazione del presente Piano, assegnare ai posteggi della fiera una nuova numerazione, così come risultante dalla planimetria allegata e dalla tabella di dettaglio.

Tale nuova numerazione troverà prima applicazione nella fase procedimentale legata al rilascio delle nuove concessioni decorrenti dalla fiera del 2018, tenendo comunque presenti i dovuti riferimenti utili al riconoscimento del requisito legato all'anzianità del posteggio, in favore del concessionario titolare.

Infine, i posteggi isolati per la vendita di fiori, piante e piccoli articoli cimiteriali non risultano nel Piano previgente sebbene tale attività commerciale presso il cimitero, in occasione della commemorazione dei defunti, rappresenti una consuetudine risalente agli anni novanta, concretizzatasi mediante il rilascio di concessioni temporanee per il commercio su aree pubbliche.

Si ritiene pertanto opportuno provvedere all'assegnazione pluriennale di detti posteggi, mediante la procedura di selezione da indire nell'anno 2017.

Le variazioni della localizzazione dei posteggi, disposte per motivi di interesse pubblico, comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente piano ma al mero aggiornamento delle relative planimetrie previa approvazione con apposita determinazione, del Responsabile del Servizio o Dirigente competente.

## **PARTE III – ISTITUZIONE DI NUOVI MERCATI O FIERE**

L'istituzione di nuovi mercati o fiere è disposta dal Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme vigenti e sentite le rappresentanze e le associazioni di categoria locali.

L'individuazione dell'area è preceduta da una verifica sulla possibilità di adeguare l'area stessa ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza pubblica. I meccanismi di programmazione possono essere fondati su indici di qualità e fruibilità del servizio, in grado di promuovere sviluppo e garantire l'equilibrio degli interessi coinvolti.

Resta ferma in ogni caso la necessità di salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico ed ambientale nonché di assicurare il diritto dei residenti alla vivibilità dell'ambiente urbano oltre che il rispetto dell'ordine pubblico e della salute pubblica.

Con la delibera istitutiva del nuovo mercato o fiera vengono stabiliti il numero e le superfici dei singoli posteggi, che possono essere differenziati a seconda della tipologia merceologica degli stessi. Determinati posteggi del mercato possono essere vincolati ad una specifica tipologia nell'ambito dei due settori alimentare e non alimentare oppure essere limitati alla categoria dei produttori agricoli.

I singoli provvedimenti di istituzione dei mercati e fiere potranno contenere particolari norme regolamentari ad ulteriore specificazione della presente disciplina generale.

## **REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

### **PARTE I - OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche del territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali, anche di carattere igienico sanitario per la vendita e somministrazione di alimenti, alle quali si rinvia per il significato di tutte le definizioni legislative di carattere generale e per eventuali obblighi o divieti di legge non riportati nel testo.
2. In quanto compatibili, pure se non esplicitamente indicato e se non diversamente specificato, le disposizioni del presente regolamento si intendono applicabili anche all'imprenditore agricolo (art. 2135 Codice Civile) che esercita attività di vendita su area pubblica.

#### **Art. 2 – SVOLGIMENTO ATTIVITA'**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione e gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività istituzionali e l'erogazione dei servizi.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica non esplicitamente interdetta (art. 29).
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto al requisito della regolarità contributiva nei confronti di tutti gli istituti previdenziali previsti.

#### **Art. 3 – ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI**

1. L'assegnazione pluriennale del posteggio avviene mediante rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico ed eventuale altro titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente, previo espletamento di apposita selezione pubblica.

2. Ciascun operatore non può essere concessionario, nell'ambito dello stesso mercato o fiera, di più di due posteggi del medesimo settore (alimentare o non alimentare) se il numero di posteggi è pari o inferiore a cento ovvero tre posteggi se il numero di posteggi è superiore a cento.
3. La selezione pubblica per l'assegnazione di posteggi con concessione in scadenza nell'anno 2017 segue la procedura introdotta dall'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 e dai conseguenti Documenti Unitari della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24.01.2013 e del 03.08.2016 nonché dai relativi provvedimenti di recepimento della Regione Veneto.
4. La selezione pubblica per l'assegnazione di nuovi posteggi o posteggi vacanti tiene conto dei seguenti criteri di priorità:
  - Professionalità dell'impresa. Durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando.  
Fino a 5 anni = punti 40  
Da 6 a 10 anni = punti 50  
Da 11 anni in poi = punti 60
  - Qualità dell'offerta. Vendita di prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione, garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti. Partecipazione alla formazione continua. Altri elementi, da indicare nel bando di selezione, supportati da idonea motivazione e considerati attinenti al criterio, sulla base del settore merceologico legato al posteggio e/o dell'offerta complessiva del mercato o della fiera o del posteggio isolato.  
Punti 5
  - Tipologia del servizio fornito. Impegno a fornire ulteriori servizi, come la consegna della spesa a domicilio, il pagamento elettronico mediante bancomat o carta di credito, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la vendita on-line. Altri elementi, da indicare nel bando di selezione, supportati da idonea motivazione e considerati attinenti al criterio, sulla base del settore merceologico legato al posteggio e/o dell'offerta complessiva del mercato o della fiera o del posteggio isolato.  
Punti 3
  - Presentazione di progetti innovativi. Ottimizzazione del rapporto tra la struttura di vendita ed il contesto. Utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale. Riduzione degli imballaggi con utilizzo esclusivo di borse per la clientela in materiale biodegradabile. Altri elementi, da indicare nel bando di selezione, supportati da idonea motivazione e considerati attinenti al criterio, sulla base del settore merceologico legato al posteggio e/o dell'offerta complessiva del mercato o della fiera o del posteggio isolato.  
Punti 2
5. La concessione ha validità di anni dodici. In caso di subingresso, avviene il subentro nelle restanti annualità della concessione.

#### Art. 4 – PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI

1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico che include ogni onere sostenuto dall'Amministrazione per lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche su posteggio come lo smaltimento dei rifiuti, lo spazzamento delle aree, l'approntamento della segnaletica orizzontale e, comunque, qualsiasi altro intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria ritenuto utile.
2. Le occupazioni giornaliere da parte di assegnatari "precari" (art. 15 e art. 21) sono soggette al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico che include ogni onere sostenuto dall'Amministrazione per lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche su posteggio come lo smaltimento dei rifiuti, lo spazzamento delle aree, l'approntamento della

segnaletica orizzontale e, comunque, qualsiasi altro intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria ritenuto utile.

#### Art. 5 –TENUTA DEL POSTEGGIO

1. Il posteggio assegnato è delimitato e numerato in modo visibile con segni posti a terra.
2. L'occupazione deve avvenire nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e delle condizioni precisate nella concessione di occupazione suolo pubblico e nel regolamento.
3. Il posteggio, anche ai fini della sicurezza pubblica, non deve rimanere incustodito.
4. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio assegnato e occupato e al termine delle operazioni di vendita devono raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi spazi di raccolta.
5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti dall'occupazione stessa.
6. È vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica e gli elementi di arredo urbano.
7. In determinati casi, da motivare di volta in volta, l'Amministrazione comunale può stabilire delle modalità di salvaguardia della pavimentazione con l'utilizzo di idonei dispositivi come ad esempio teli di nylon.

#### Art. 6 - MODALITA' DI VENDITA

1. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore e la specializzazione merceologica cui è destinato e l'eventuale tipologia di attrezzature.
2. La vendita avviene nel rispetto di tutte le condizioni indicate nella concessione di occupazione suolo pubblico e nel regolamento.
3. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature e le merci appese ai carrelli mobili devono essere collocati all'interno del posteggio assegnato.
4. È vietato usare apparecchi sonori, produrre schiamazzi e ricorrere al sistema di pubblico incanto.
5. Al fine di tutelare il consumatore, l'operatore che pone in vendita indumenti usati, oltre al rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza e di igiene, deve collocarli separatamente dagli altri e darne adeguata pubblicità mediante cartelli ben visibili.
6. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto della normativa sanitaria, con particolare riguardo al contenuto dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 7 – CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

1. Gli orari relativi alla circolazione dei veicoli all'interno dell'area del mercato e della fiera sono stabiliti da apposita ordinanza sindacale. Sarà cura dei titolari dei passi carrabili o altri diritti di accesso alla proprietà privata, collocare i veicoli al di fuori dell'area del mercato e della fiera negli orari consentiti.
2. I concessionari di posteggio sono tenuti a portare all'esterno dell'area del mercato e della fiera, in zona non vietata, i veicoli non utilizzati per la vendita e di dimensioni tali da non rientrare nell'area del posteggio assegnato.
3. Deve essere sempre assicurato il passaggio dei mezzi di polizia, di soccorso e, comunque, di qualsiasi veicolo autorizzato alla circolazione all'interno dell'area del mercato e della fiera.

4. Nei casi di urgenza, per garantire e consentire un più agevole transito dei mezzi di soccorso o di polizia, gli operatori del mercato e della fiera devono adottare tutte le misure affinché nulla possa intralciare uno scorrevole transito veicolare

#### Art. 8 – TRASFERIMENTO DELLE AREE O DI SINGOLI POSTEGGI DEL MERCATO O DELLA FIERA E INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DELL'AREA.

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di tutta la fiera o dei relativi singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente possibilmente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento del mercato o della fiera è deliberato dal Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme vigenti e sentite le rappresentanze e le associazioni di categoria locali mentre lo spostamento di singoli posteggi è approvato con determina del Responsabile del Servizio o Dirigente competente.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi, nell'ordine, sui seguenti criteri di priorità:
  - a) anzianità di presenza nel mercato o nella fiera da parte dell'operatore interessato allo spostamento; per anzianità di presenza s'intende l'anzianità di partecipazione al mercato o alla fiera dell'operatore e degli eventuali precedenti soggetti titolari della concessione dalla data di istituzione del mercato o della fiera. E' onere dell'operatore provare l'anzianità di cui è titolare tramite la produzione di idonea documentazione attestante l'esistenza di un'anzianità diversa da quella agli atti dell'amministrazione.
  - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile.
4. Nel caso di temporanea indisponibilità di tutta o parte dell'area di mercato o della fiera per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il Responsabile del Servizio o Dirigente competente, sentiti gli interessati, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato stesso in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.
5. In caso di indisponibilità temporanea di tutta l'area di mercato, ove non sia possibile un trasferimento, può essere consentita l'effettuazione di un mercato straordinario (art. 37 comma 3).
6. Il trasferimento temporaneo di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Responsabile del Servizio o Dirigente competente, sentiti gli interessati.

#### Art. 9 – SOPPRESSIONE DEL MERCATO, DELLA FIERA O DI SINGOLI POSTEGGI

Il Consiglio comunale può disporre, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme vigenti, sentite le rappresentanze delle associazioni degli operatori maggiormente rappresentative a livello regionale e delle organizzazioni dei consumatori, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, per ragioni di razionalizzazione delle aree.

#### Art. 10 – MIGLIORIE DI POSTEGGI NEI MERCATI E NELLE FIERE

1. Il Comune, prima di avviare la selezione per l'assegnazione di posteggi vacanti, procede all'emissione di un bando per le migliorie, riservato agli operatori del mercato e della fiera concessionari di posteggio del medesimo settore di vendita e specializzazione merceologica.
2. Il bando viene pubblicato all'albo on-line del Comune di Cortina d'Ampezzo ed inviato tramite p.e.c. agli interessati.
3. Gli operatori intenzionati a cambiare il proprio posteggio devono inviare istanza al Comune entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione secondo le modalità indicate nel bando medesimo.

4. Nel caso di più aspiranti alla miglioria si procede alla formazione di una graduatoria tra gli stessi e secondo i criteri di cui al precedente art. 8, comma 3.
5. Con la miglioria, l'operatore accetta anche l'eventuale variazione della superficie del posteggio.

#### Art. 11 – SUBINGRESSI. MERCATO, FIERA E POSTEGGI ISOLATI

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 33 del presente regolamento, il subentro nella concessione di posteggio avviene contestualmente al subingresso nel titolo che abilita l'operatore al commercio su aree pubbliche.
2. Il trasferimento, in gestione od in proprietà comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel registro imprese.
3. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate effettuate dall'originario titolare nel mercato, nella fiera o nel posteggio isolato. Tali eventuali assenze devono essere indicate nell'atto tra vivi che trasferisce la gestione o la proprietà.

### **PARTE II - MERCATO**

#### Art. 12 – TIPOLOGIA, GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO

1. I mercati sono di tipologia annuale ed hanno luogo il martedì ed il venerdì di ogni settimana.
2. L'orario di occupazione del suolo pubblico ha inizio alle ore 6,30 e termina alle ore 15,00; l'attività di vendita ha inizio alle ore 8,00 e termina alle ore 13,30.
3. I concessionari di posteggio devono accedere all'area di mercato entro le ore 8,00 e permanervi almeno fino alle ore 12,30.
4. Deroghe all'orario minimo di permanenza possono essere concesse dalla Polizia Locale solo per cause di forza maggiore.

#### Art. 13 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE. OPERATORI TITOLARI DI CONCESSIONE

1. Il canone di occupazione viene determinato in € 0,40 al mq. ed al giorno. Tale importo si deve intendere rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT.
2. L'importo dovuto deve essere corrisposto con le modalità ed entro la scadenza indicate nella lettera di richiesta inviata dall'Ufficio competente tramite posta elettronica certificata (pec) nel mese di maggio di ciascun anno.
3. La validità della concessione è subordinata al pagamento annuale del canone di occupazione suolo pubblico da versare in due rate di uguale importo, rispettivamente entro il 30 giugno ed il 30 novembre.
4. In caso di omesso pagamento entro i termini di cui al comma precedente, l'Ufficio competente diffida il concessionario a regolarizzare il pagamento entro 30 giorni dalla consegna tramite pec di apposita comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Ufficio competente notifica tramite la Polizia Locale o a mezzo pec un provvedimento di sospensione della concessione di occupazione suolo pubblico per la durata di due mercati settimanali consecutivi che verranno considerate assenze ingiustificate.
6. In caso di ulteriore omesso pagamento entro il periodo di sospensione della concessione, la concessione decade automaticamente.
7. Qualora il concessionario eserciti l'attività a titolo di gestione, l'Ufficio competente provvede ad informare, per conoscenza, anche il proprietario, mediante l'invio di tutte le comunicazioni relative all'omesso pagamento del canone.

#### Art. 14 – MANCATO UTILIZZO DEL POSTEGGIO

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio qualora lo stesso non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (17 assenze) ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Le assenze debbono essere giustificate inviando comunicazione scritta accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno iniziale dell'assenza.
2. Le assenze si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società, la giustificazione, per essere valida, deve riferirsi a tutti i legali rappresentanti contemporaneamente, fatta salva apposita designazione nominativa di un unico socio da inoltrare preventivamente all'Ufficio comunale competente. In tale ipotesi l'assenza deve essere giustificata solo in riferimento al socio designato.
3. La comunicazione di assenza per malattia, per la validità della giustificazione, deve essere accompagnata da certificato medico riportante oltre alla prognosi, l'indicazione che l'operatore non può dedicarsi all'attività lavorativa. La diagnosi può essere omessa.
4. L'accertamento della fattispecie di cui al primo comma del presente articolo, comporta l'avvio di procedimento per decadenza della concessione. Entro il termine di giorni trenta dalla consegna tramite p.e.c. della comunicazione di avvio di procedimento, l'interessato può presentare le controdeduzioni. Decorso inutilmente il termine di giorni trenta ovvero in caso di motivato non accoglimento delle controdeduzioni, viene emanato il provvedimento di decadenza della concessione ed eventuale altro titolo abilitativo.
5. Non viene conteggiata l'assenza dovuta ad inaccessibilità dell'area di mercato, fatti salvi i casi di trasferimento temporaneo o svolgimento di mercato straordinario.
6. Qualora il concessionario eserciti l'attività a titolo di gestione, l'Ufficio competente provvede ad informare, per conoscenza, anche il proprietario mediante l'invio delle comunicazioni di cui al comma precedente.

#### Art. 15 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AI PRECARI

1. I posteggi non occupati dai concessionari entro le ore 8,00 non possono essere oggetto di miglioria a favore di altri titolari di concessione e vengono assegnati, per il giorno di mercato, agli operatori precari aventi titolo.
2. All'assegnazione giornaliera provvede la Polizia Locale mediante l'operazione della c.d. "spunta" nel rispetto del settore che contraddistingue il posteggio (alimentare, non alimentare, produttore agricolo). Per il settore alimentare non è richiesta anche la specializzazione merceologica.
3. Gli operatori precari sono considerati presenti qualora si presentino al mercato entro le ore 8.00 e partecipino alle operazioni di spunta.
4. Gli operatori precari, all'atto della spunta, devono esibire idoneo titolo in originale abilitante alla vendita su area pubblica.
5. In caso di prima partecipazione alla spunta, la Polizia Locale consegna apposito modello da compilare e depositare presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Cortina d'Ampezzo, col quale l'operatore comunica i propri dati identificativi ed abilitanti la vendita.
6. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine fissato da apposita graduatoria del mercato di riferimento, distinta per settore che contraddistingue il posteggio (alimentare, non alimentare, produttore agricolo) e formata sul numero di presenze al mercato e, in subordine, all'operatore che vanta una maggiore anzianità, quale impresa attiva, nel registro delle imprese.
7. L'operatore, già titolare di posteggio nel mercato può partecipare alle assegnazioni di posteggio a titolo precario, fino ad un massimo di due posteggi per settore merceologico. In tal caso, per l'assegnazione, deve esibire titolo abilitante al commercio su aree pubbliche diverso da quello rilasciato per il mercato medesimo. Inoltre la stessa persona fisica non può, contemporaneamente, partecipare alla spunta ed occupare il posteggio di cui risulta concessionario.

8. L'operatore, già titolare di posteggio nel mercato, non può risultare contemporaneamente concessionario assente e partecipare alla spunta per l'assegnazione di un posteggio diverso anche se con altro titolo.

#### Art. 16 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE. OPERATORI "PRECARI"

1. Il canone di occupazione viene determinato in € 0,50 al mq. ed al giorno. Tale importo si deve intendere rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT.
2. Precedentemente all'occupazione effettiva dell'area, l'operatore deve corrispondere l'importo dovuto secondo le modalità indicate dall'incaricato della Polizia Locale che ha provveduto ad assegnare il posto.

#### Art. 17 – REGISTRAZIONE PRESENZE E MODALITA' DI TENUTA E CONSULTAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. La Polizia Locale provvede alla registrazione delle presenze dei concessionari e dei "precari" in ogni mercato, consegnando i dati ogni quadrimestre all'Ufficio Commercio.
2. L'Ufficio Commercio provvede a redigere apposite graduatorie, da aggiornare periodicamente.
3. La documentazione è disponibile presso l'Ufficio Commercio previa richiesta di accesso atti.

### **PARTE III - FIERA**

#### Art. 18 – TIPOLOGIA, GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO

1. La fiera dei "Santi Filippo e Giacomo" si svolge la prima domenica di luglio di ogni anno.
2. L'orario di occupazione del suolo pubblico ha inizio alle ore 6,00 e termina alle ore 19,00; l'attività di vendita ha inizio alle ore 8,00 e termina alle ore 18,00.
3. I concessionari di posteggio devono accedere all'area della fiera entro le ore 7,30 e permanervi almeno fino alle ore 17,00.
4. Deroghe all'orario minimo di permanenza possono essere concesse dalla Polizia Locale solo per cause di forza maggiore.

#### Art. 19 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE. OPERATORI TITOLARI DI CONCESSIONE

1. Il canone di occupazione viene determinato in € 1,00 al mq. ed al giorno. Tale importo si deve intendere rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT.
2. L'importo dovuto deve essere corrisposto con le modalità ed entro la scadenza indicate nella lettera di richiesta inviata, ogni anno, almeno quindici prima della fiera, dall'Ufficio competente tramite posta elettronica certificata (pec).
3. L'omesso pagamento anticipato comporta l'esclusione dalla fiera.

#### Art. 20 – MANCATO UTILIZZO DEL POSTEGGIO

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio qualora lo stesso non venga utilizzato, per due edizioni consecutive della fiera, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze debbono essere giustificate inviando comunicazione scritta accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data iniziale dell'assenza.

2. Le assenze si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società, la giustificazione, per essere valida, deve riferirsi a tutti i legali rappresentanti contemporaneamente, fatta salva apposita designazione nominativa di un unico socio da inoltrare preventivamente all'Ufficio comunale competente. In tale ipotesi l'assenza deve essere giustificata solo in riferimento al socio designato.
3. La comunicazione di assenza per malattia, per la validità della giustificazione, deve essere accompagnata da certificato medico riportante oltre alla prognosi, l'indicazione che l'operatore non può dedicarsi all'attività lavorativa. La diagnosi può essere omessa.
4. L'accertamento della fattispecie di cui al primo comma del presente articolo, comporta l'avvio di procedimento per decadenza della concessione. Entro il termine di giorni trenta dalla consegna tramite pec della comunicazione di avvio di procedimento, l'interessato può presentare le controdeduzioni. Decorso inutilmente il termine di giorni trenta ovvero in caso di motivato non accoglimento delle controdeduzioni, viene emanato il provvedimento di decadenza della concessione ed eventuale altro titolo abilitativo.
5. Qualora il concessionario eserciti l'attività a titolo di gestione, l'Ufficio competente provvede ad informare, per conoscenza, anche il proprietario mediante l'invio delle comunicazioni di cui al comma precedente.

#### Art. 21 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AI PRECARI

1. I posteggi non occupati dai concessionari entro le ore 7,30 non possono essere oggetto di miglioria a favore di altri titolari di concessione e vengono assegnati, per il giorno della fiera, agli operatori precari aventi titolo.
2. All'assegnazione giornaliera provvede la Polizia Locale mediante l'operazione della c.d. "spunta" nel rispetto del settore che contraddistingue il posteggio (alimentare, non alimentare, produttore agricolo).
3. Gli operatori precari sono considerati presenti qualora si presentino alla fiera entro le ore 7,30 e partecipino alle operazioni di spunta.
4. Gli operatori precari, all'atto della spunta, devono esibire idoneo titolo in originale abilitante alla vendita su area pubblica.
5. In caso di prima partecipazione alla spunta, la Polizia Locale consegna apposito modello da compilare e restituire all'incaricato comunale, col quale l'operatore comunica i propri dati identificativi ed abilitanti la vendita.
6. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine fissato da apposita graduatoria, distinta per settore che contraddistingue il posteggio (alimentare, non alimentare, produttore agricolo) e formata sul numero di presenze alla fiera e, in subordine, all'operatore che vanta una maggiore anzianità, quale impresa attiva, nel registro delle imprese.

#### Art. 22 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE. OPERATORI "PRECARI"

1. Il canone di occupazione viene determinato in € 1,20 al mq. ed al giorno. Tale importo si dovrà intendere rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT.
2. L'importo dovuto e le modalità di versamento verranno comunicati all'operatore dall'incaricato della Polizia Locale che ha provveduto ad assegnare il posto.
3. In caso di omesso pagamento, l'Ufficio competente diffida l'operatore a regolarizzare il pagamento entro 30 giorni dalla consegna tramite pec di apposita comunicazione.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Ufficio competente provvede alla riscossione coattiva ed alla notifica a mezzo pec di un provvedimento di esclusione dalla fiera nell'anno successivo cui si riferisce l'omesso pagamento.

#### Art. 23 – REGISTRAZIONE PRESENZE E MODALITA' DI TENUTA E CONSULTAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. La Polizia Locale provvede alla registrazione delle presenze dei concessionari e dei "precari" nella fiera, consegnando poi i dati all'Ufficio Commercio.
2. L'Ufficio Commercio provvede a redigere apposite graduatorie, da aggiornare periodicamente.
3. La documentazione è disponibile presso l'Ufficio Commercio previa richiesta di accesso atti.

### **PARTE IV – POSTEGGI ISOLATI**

#### Art. 24 – TIPOLOGIA, GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO

1. I posteggi isolati sono dislocati presso gli ingressi del cimitero ed hanno la finalità di rendere più agevole l'acquisto di fiori, piante e piccoli articoli funebri nel periodo dedicato alla commemorazione dei defunti.
2. L'occupazione del suolo pubblico è concessa nel periodo dal 28 ottobre al 3 novembre di ogni anno con orario giornaliero dalle ore 7,00 alle ore 17,00.
3. È obbligatoria la presenza dalle ore 8,00 alle ore 16,00.
4. Deroche all'orario minimo di permanenza possono essere concesse dalla Polizia Locale solo per cause di forza maggiore.

#### Art. 25 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE. OPERATORI TITOLARI DI CONCESSIONE

1. Il canone di occupazione viene determinato in € 0,80 al mq. ed al giorno. Tale importo si deve intendere rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT.
2. L'importo dovuto deve essere corrisposto con le modalità ed entro la scadenza indicate nella lettera di richiesta inviata entro il 15 ottobre dall'Ufficio competente tramite posta elettronica certificata (pec).
3. L'omesso pagamento anticipato comporta l'interdizione dal posteggio con conseguente applicazione dell'art. 27 comma 1.

#### Art. 26 – REGISTRAZIONE PRESENZE E MODALITA' DI TENUTA E CONSULTAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. La Polizia Locale provvede alla registrazione delle presenze dei concessionari consegnando i dati all'Ufficio Commercio.
2. La documentazione è disponibile presso l'Ufficio Commercio previa richiesta di accesso atti.

#### Art. 27 – MANCATO UTILIZZO DEL POSTEGGIO

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio qualora lo stesso non venga utilizzato ogni anno, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze debbono essere giustificate inviando comunicazione scritta accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno iniziale dell'assenza.

2. Le assenze si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società, la giustificazione, per essere valida, deve riferirsi a tutti i legali rappresentanti contemporaneamente, fatta salva apposita designazione nominativa di un unico socio da inoltrare preventivamente all'Ufficio comunale competente. In tale ipotesi l'assenza deve essere giustificata solo in riferimento al socio designato.
3. La comunicazione di assenza per malattia, ai fini della regolare giustificazione, deve essere accompagnata da certificato medico riportante oltre alla prognosi, l'indicazione che l'operatore non può dedicarsi all'attività lavorativa. La diagnosi può essere omessa.
4. L'accertamento della fattispecie di cui al primo comma del presente articolo, comporta l'avvio di procedimento per decadenza della concessione. Entro il termine di giorni trenta dalla consegna tramite pec della comunicazione di avvio di procedimento, l'interessato può presentare le controdeduzioni. Decorso inutilmente il termine di giorni trenta ovvero in caso di motivato non accoglimento delle controdeduzioni, viene emanato il provvedimento di decadenza della concessione ed eventuale altro titolo abilitativo.
5. Qualora il concessionario eserciti l'attività a titolo di gestione, l'Ufficio competente provvede ad informare, per conoscenza, anche il proprietario mediante l'invio delle comunicazioni di cui al comma precedente.
6. Il posteggio non occupato dal concessionario non viene assegnato agli operatori precari.

#### Art. 28 – SVOLGIMENTO E MODALITA' DI VENDITA

In quanto applicabili, si intendono espressamente richiamate le disposizioni della parte I "Oggetto e disposizioni generali" e della parte II "Mercato" del presente regolamento.

### **PARTE V – COMMERCIO ITINERANTE**

#### Art. 29 – ZONE VIETATE

L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è vietato, per motivi di ordine pubblico e polizia stradale, nelle seguenti strade ed aree:

via A.e B. Apollonio, via B.Franchetti, via C.Battisti, via Bepin, via A.Bonacossa, via dei Campi, via Cantore, via del Castello, via della Difesa, piazzale ex ferrovia delle Dolomiti, piazzale ex Sad, piazzale di via G.Marconi, ex ferrovia delle Dolomiti, via P.Grohmann, Corso Italia, via Jacheto, via Lungoboite dott.Majoni, via G.Marconi, via Martiri di Tarcento, via XXIX Maggio, via del Mercato, via Olimpia, via del Parco, Largo delle Poste, via Ria de Zeto, via Roma, piazza Roma, via delle Scuole, via San Francesco, Piazzetta San Francesco, via dello Stadio, via della Stazione, strada del trampolino in loc. Zuel, piazzetta Pontejel, via Varentin, piazza Venezia, piazza Pittori Fratelli Ghedina, piazza Silvestro Franceschi, piazza Angelo Dibona, via Mons.P.Frenademez. Lungo le strade 48 e 48bis delle Dolomiti nel tratto compreso tra l'incrocio con la strada di Cadelverzo ed il bivio per Pecol. Lungo la strada 51 di Alemagna nel tratto compreso tra l'incrocio della strada di Cojana e l'incrocio con la via del Castello in loc. Majon. Nelle adiacenze di piazzali ed accessi degli impianti sportivi, degli istituti scolastici e delle strutture sanitarie.

Per ragioni di ordine pubblico o di viabilità, su richiesta degli organi di polizia, l'esercizio del commercio itinerante può essere temporaneamente interdetto in località diverse da quelle di cui al comma precedente.

#### Art. 30 – MODALITA' DI VENDITA

1. L'attività deve essere svolta dove non sia vietato dal Codice della Strada e, comunque, senza recare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

2. L'attrezzatura di vendita e la merce non devono essere poste a contatto con il terreno. La merce non deve essere esposta su banchi collocati a terra e devono essere, in ogni caso, rispettate le norme igienico sanitarie.
3. Gli organi di vigilanza, per ragioni di igiene, sicurezza pubblica o di circolazione, hanno la facoltà di ordinare l'allontanamento immediato dell'esercente.

#### Art. 31 – VENDITE A DOMICILIO

Le vendite a domicilio possono essere effettuate, su tutto il territorio comunale con esclusione delle aree della fiera, del mercato, dei posteggi isolati e loro adiacenze intendendosi per adiacenza una distanza inferiore a metri 500 misurata dal posteggio più vicino, quando occupate dai concessionari. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da occupazioni relative a concessioni temporanee (parte VII presente regolamento).

### **PARTE VI – PRODUTTORI AGRICOLI. DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

#### Art. 32 – MODALITA' DI VENDITA

1. Al produttore agricolo vengono riservati appositi posteggi, indicati nelle singole schede, nell'ambito dei mercati e della fiera. I posteggi concessi ai produttori agricoli, che non vengono utilizzati dagli stessi nella giornata di mercato o della fiera, devono essere assegnati, esclusivamente ad altri produttori agricoli con le modalità previste per gli operatori "precari" (articoli 15 e 21).
2. Nello stesso mercato o fiera, il medesimo soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
3. Il produttore agricolo che esercita l'attività di vendita su posteggio deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile il luogo di origine di ogni prodotto e l'impresa produttrice e tenere nettamente separati gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda agricola. Questi ultimi devono avere una superficie espositiva inferiore a quella destinata ai prodotti di provenienza aziendale
4. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza della concessione. L'Ufficio Commercio può eseguire delle verifiche che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.
5. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche (PARTE V).

#### Art. 33 – CESSIONE DEL POSTEGGIO

La cessione del posteggio è consentita solo unitamente all'azienda agricola nel suo complesso.

### **PARTE VII – CONCESSIONI TEMPORANEE**

#### Art. 34 – MODALITA' DI RILASCIO CONCESSIONI DELLE CONCESSIONI TEMPORANEE

1. In occasione di feste, sagre, mostre, manifestazioni o altre riunioni straordinarie di persone, ammesse dall'Amministrazione comunale possono essere rilasciate concessioni temporanee di commercio su aree pubbliche.
2. Le concessioni di cui al comma precedente sono valide solo per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate ad imprese in possesso dei requisiti prescritti per il commercio su aree pubbliche, previa apposita domanda.
3. Gli atti dell'amministrazione comunale che prevedono o riconoscono l'evento devono indicare a favore di chi può essere riconosciuta la possibilità di esercitare il commercio su area pubblica e

le modalità di esercizio quali la collocazione e la superficie del posteggio, gli orari e la durata della vendita nonché il settore merceologico e l'eventuale specializzazione.

#### Art. 35 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE.

1. Se non diversamente stabilito dagli atti dell'Amministrazione comunale, il canone di occupazione viene determinato in € 1,20 al mq. ed al giorno. Tale importo si dovrà intendere rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT.
2. L'importo dovuto deve essere corrisposto con le modalità ed entro la scadenza indicate nella lettera di richiesta inviata dall'Ufficio competente tramite posta elettronica certificata (pec) o consegnata a mano.
3. L'omesso pagamento anticipato comporta l'interdizione dal posteggio.

### **PARTE VIII – MERCATI STRAORDINARI**

#### ART. 36 – TIPOLOGIA DEL MERCATO

1. L'effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi da quelli previsti in calendario, al quale partecipano gli stessi concessionari di posteggio del mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria, è deliberata dalla Giunta Comunale, su proposta adeguatamente motivata, presentata per iscritto da almeno 22 operatori del mercato stesso.
2. L'effettuazione del mercato straordinario è comunque esclusa nei periodi compresi dal 20 dicembre al 07 gennaio e dal 10 al 20 agosto di ogni anno.

#### Art. 37 – REGOLAMENTAZIONE

1. La proposta deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.
2. L'effettuazione dell'edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere comunicata agli interessati, almeno quindici giorni prima della data prevista.
3. I termini di cui sopra possono subire una deroga nel caso in cui l'effettuazione del mercato straordinario sia richiesta per recuperare un altro mercato previsto in calendario, non svoltosi a causa di inagibilità totale dell'area di mercato (art. 8 comma 5).
4. La presenza al mercato straordinario è obbligatoria.

#### Art. 38 – SVOLGIMENTO E MODALITA' DI VENDITA

In quanto applicabili, si intendono espressamente richiamate le disposizioni della parte I "Oggetto e disposizioni generali" e della parte II "Mercato" del presente regolamento.

### **PARTE VIII – DISPOSIZIONI FINALI**

#### Art. 39 – SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento che non siano già sanzionate da altre norme, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un

massimo di € 500,00, con applicazione di quanto previsto dalla legge 689/1981 e successive modifiche.

#### Art. 40 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Fatte salve diverse fattispecie previste dal presente regolamento o da altre disposizioni normative, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni, può essere disposta anche in caso di violazioni di particolare gravità, accertate con provvedimenti definitivi.

2. Si considerano di particolare gravità le seguenti violazioni:

- a) l'abbandono di rifiuti nell'area di mercato (v. art. 5 comma 4).
- b) danneggiamenti della sede stradale, delle piantagioni, della segnaletica e degli elementi di arredo urbano (v. art. 5 comma 6).
- c) la vendita di prodotti appartenenti a settore o tipologia merceologica diversi da quelli indicati nel titolo abilitativo alla vendita (v. art. 6 comma 1).

#### Art. 41 – ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME E DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Le disposizioni del presente regolamento abrogano o sostituiscono diverse norme regolamentari vigenti.